

COMUNE DI CORENO AUSONIO
Provincia di Frosinone

ACCONTO I.M.U. 2022

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE RIMANE FISSATO AL 16 GIUGNO 2022
IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO I.M.U. 2022

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha cancellato la "vecchia" T.A.S.I. in vigore fino al 31/12/2019 e ha istituito, a partire dal 01/01/2020, la cosiddetta "**Nuova I.M.U.**". L'Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare n. 4 del 18/03/2022, ha confermato per l'anno 2022 le aliquote già deliberate per l'anno 2021.

Di seguito si riportano le aliquote del 2022 (si ricorda che è stata abolita per legge l'I.M.U. sull'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	
ALIQUOTA BASE (per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale)	0,99 %
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 o A/9, e unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie)	0,38 %
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, nel caso di più soggetti passivi, è proporzionale alla quota per la quale la medesima destinazione si verifica)	€ 200,00
AREE FABBRICABILI	0,99 %

Sono esenti i terreni agricoli.

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello di versamento unificato F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 5,00 (euro cinque/00)

L'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto la riduzione della base imponibile al 50% esclusivamente qualora il contratto di comodato d'uso gratuito sia stipulato tra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) e, inoltre, in caso di regolare registrazione dello stesso. La riduzione continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo ma solo in presenza di figli minori. Per beneficiare della suddetta riduzione è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- l'immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato d'uso.

L'art. 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che, limitatamente all'anno 2022, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'I.M.U. è applicata nella misura del 37,5%.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (tel. 0776/996024 int. 7 - 996538 - 997019 - e-mail: ragioneria@comune.corenoausonio.fr.it - PEC: comune.corenoausonio.fr@messaggipec.it) e/o accedere al sito internet istituzionale <https://www.comunedicoreno.eu> (già www.comune.corenoausonio.fr.it).

Coreno Ausonio, 08/06/2022

Prot. 4056/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Barbara Colella)